

Sentenza della Corte del 17 giugno 1965¹

M a s s i m e

Tariffa doganale comune — Fissazione — Prodotti dell'elenco G — Seta — Mercato italiano — Isolamento — Avviso favorevole all'adozione di misure di salvaguardia — Carattere non obbligatorio — Non deroga al Trattato C.E.E. — Poteri e obblighi della Commissione

(Trattato C.E.E., artt. 14, 15 e 226; Protocollo VIII, art. 2 dell'accordo in data 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G)

L'articolo 2 del Protocollo VIII indica una direttiva di cui la Commissione deve tener conto senza essere peraltro vincolata da un preciso obbligo giuridico. Non avendo posto alcuna norma tassativa, detta disposizione non può avere derogato agli artt. 14 e 15 del Trattato C.E.E. né aver loro sostituito una norma speciale per i prodotti di seta italiani.

D'altro lato, l'articolo 2 del Protocollo VIII non implica alcuna deroga all'articolo 226 del Trattato C.E.E. Pur esprimendo « un avviso favorevole per un'applicazione dell'articolo 226 del Trattato » gli Stati membri hanno inteso rimanere nell'ambito stesso di detto articolo e lasciare intatto il potere di valutazione da esso attribuito alla Commissione.

Nella causa 32-64 promossa dal

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
rappresentato dal Ministro plenipotenziario Adolfo Maresca,
Vice Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli
Affari Esteri, in qualità di agente,
assistito dal Sostituto Avvocato Generale dello Stato Renato
Carafa,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la sede della
Ambasciata d'Italia,

ricorrente

contro

1 — Lingua processuale : l'italiano.

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
rappresentata dal dott. Cesare Maestripietri, Consigliere giuridico degli Esecutivi Europei, in qualità di agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. H. Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi Europei, Place de Metz 2,
convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento dell'articolo 3 della decisione della Commissione della C.E.E. in data 22 maggio 1964, concernente l'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti (tessuti di seta) del capitolo 50 della tariffa doganale italiana,

LA CORTE,

composta dai Signori :

Ch. L. Hammes, presidente,
A. M. Donner e R. Lecourt (relatore), presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi, W. Strauss, R. Monaco, giudici,
Avvocato generale : K. Roemer,
Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Con accordo concluso fra gli Stati membri il 2 marzo 1960 veniva fissata la tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco « G » previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Il Protocollo VIII, allegato a detto accordo e riguardante la seta, dispone al punto 2 :

« Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per un'applicazione dell'articolo 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per i prodotti rientranti nel capitolo 50 della tariffa doganale comune e per i quali tale isolamento sembrasse necessario, nei confronti sia degli altri Stati membri che dei paesi terzi ». (*G.U.* delle CC.EE. del 20 dicembre 1960, pag. 1855).

Con decisioni del 28 febbraio 1962 (*G.U.* del 4 maggio 1962, pag. 1092), del 20 marzo 1963 (*G.U.* del 5 aprile 1963, pag. 1085) e del 22 maggio 1964 (*G.U.* del 4 giugno 1964, pag. 1373) la Com-

missione della C.E.E. autorizzava la Repubblica Italiana, ad istanza del suo Governo, ad adottare misure di salvaguardia per taluni prodotti del capitolo 50.

L'articolo 3 della decisione 28 febbraio 1962 recita :

- « 1. La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere, per un periodo di un anno a decorrere dalla data della presente decisione, i dazi doganali in vigore al 2 marzo 1960 nei confronti degli Stati membri, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) (voce della tariffa doganale italiana 50.09), ad eccezione dei tessuti stampati e dei tessuti graticolati ed altri tessuti radi, per i quali è autorizzata a non procedere alle riduzioni tariffarie nei confronti degli Stati membri al di sotto del livello del 10,5 %.
2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al paragrafo precedente i tessuti non costituiti almeno per la totalità della trama o dell'ordito di seta pura ad esclusione di altre fibre e della borra di seta) ».

L'articolo 2 della decisione 20 marzo 1963 dispone :

- « 1. La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere nei confronti degli Stati membri fino al 28 febbraio 1964 il dazio doganale in vigore il 2 marzo 1960, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) (voce della tariffa doganale italiana 50.09) ad eccezione dei tessuti di cui al paragrafo 2.
2. La Repubblica Italiana è autorizzata ad applicare nei confronti degli Stati membri fino al 28 febbraio 1964 per i tessuti sottoelencati della voce della tariffa doganale italiana 50.09, i dazi doganali qui di seguito indicati :

— tessuto tinto in pezza :	9,6 %
— tessuto tinto in filo :	8,5 %
— tessuto stampato e tessuto graticolato :	7,0 %
— tessuto operato :	8,0 %
3. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui ai paragrafi precedenti i tessuti non costituiti, almeno per la totalità della trama o dell'ordito, di seta pura (all'esclusione di altre fibre e della borra di seta) ».

Infine, l'articolo 3 della decisione 22 maggio 1964 stabilisce :

- « La Repubblica Italiana è autorizzata fino al 28 febbraio 1965 ad applicare nei confronti degli Stati membri per i tessuti di seta pura almeno per la totalità della trama o dell'ordito, (all'esclusione quindi di altre fibre e della borra di seta) della voce 50.09 della tariffa doganale italiana, i seguenti dazi doganali :

— tessuto greggio :	9,5 %
— tessuto tinto in pezza :	7,6 %
— tessuto tinto in filo :	6,8 %
— tessuto stampato e tessuto graticolato :	5,6 %
— tessuto operato :	6,5 %

Con ricorso in data 24 luglio 1964, registrato in Cancelleria il 27 luglio 1964, il Governo della Repubblica Italiana ha chiesto alla Corte di annullare quest'ultima disposizione, previa sospensione della sua esecuzione.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente*, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, modificare e produrre e con salvezza di ogni altro diritto, ha concluso che la Corte voglia :

« previa sospensione dell'impugnata decisione in parte qua, annullare la decisione medesima, sempre in relazione all'articolo 3 della detta, provvedendo sulle spese giudiziali secondo giustizia ».

La *convenuta*, con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con salvezza di ogni altro diritto, ha concluso che la Corte voglia :

- « — dichiarare irricevibile per carenza di interesse la domanda attrice di sospensione dell'articolo 3 della decisione della Commissione in data 22 maggio 1964 concernente l'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana;
- respingere il ricorso presentato dal Governo della Repubblica Italiana per l'annullamento di detta disposizione;
- condannare la ricorrente alle spese ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla domanda di sospensione dell'esecuzione

Il *ricorrente* assume di essere costretto a chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'articolo 3 di cui trattasi, in vista dei danni irreparabili che l'applicazione delle aliquote doganali ivi contemplate determinerebbe nel settore serico.

La *convenuta* ribatte che « in mancanza di deroga autorizzata dalla Commissione, i dazi applicabili negli scambi tra gli Stati membri sono quelli risultanti dall'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 14 dal Trattato e dalle decisioni di acceleramento; ... la sospensione della decisione del 22 maggio 1964 comporterebbe l'applicazione di tali dazi sui prodotti in questione, soluzione questa alla quale la parte attrice può sempre ricorrere, senza dover a tal fine attendere l'autorizzazione della Commissione o un ordine di giustizia ». La domanda del *ricorrente* sarebbe quindi carente di interesse ed irricevibile.

Il *ricorrente* replica di aver interesse alla sospensione, la quale dovrebbe implicare il mantenimento della precedente decisione 20 marzo 1963, però non in linea di mero fatto — come avviene da sette anni per le decisioni della Commissione «scadute» e purtuttavia applicate sino all'entrata in vigore delle successive decisioni — ma attraverso una pronuncia della Corte e sino alla decisione nel merito.

La *convenuta* oppone anzitutto che la procedura dell'articolo 226 può essere complessa e che le decisioni della Commissione, quando si è trattato dei prodotti in questione, non sono mai state adottate con ritardo, e in secondo luogo che, ove non siano state autorizzate misure di salvaguardia, gli Stati membri non possono derogare unilateralmente alle norme imperative comunitarie relative all'abolizione dei dazi doganali interni.

B — *Sugli asseriti vizi della decisione impugnata*

Il *ricorrente* impugna l'articolo 3 della decisione di cui trattasi, il quale stabilisce taluni dazi doganali sui tessuti di seta. Esso deduce i seguenti motivi :

- « — Violazione dell'articolo 2 del Protocollo VIII del 2 marzo 1960 riguardante la seta, allegato all'accordo 2 marzo 1960 concernente la fissazione della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista « G », prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in relazione all'articolo 226 del detto Trattato.
- Eccesso di potere per errore nei presupposti e per manifesta illogicità.
- Omessa motivazione sul punto della presa in considerazione del solo costo della materia prima.
- Violazione dell'articolo 14, punto II e III e dell'articolo 15, punto I e II del detto Trattato ».

La discussione degli aspetti tecnici del problema verte essenzialmente sulla materia prima, da un lato, e sugli elementi costitutivi delle operazioni di trasformazione, dall'altro.

1) La materia prima

Secondo il *ricorrente*, la Commissione avrebbe commesso un duplice errore per quanto riguarda il costo della materia prima. Anzitutto, essa avrebbe tenuto conto di un'ipotetica incidenza sui costi della razionalizzazione in corso in Italia nel settore della filatura della seta. In secondo luogo, essa avrebbe preso in considerazione solo la differenza tra il prezzo della seta italiana e quello della seta giapponese. In particolare, essa avrebbe calcolato tale differenza in base ad una media annuale, mentre il prezzo della seta subisce grandi variazioni; la differenza basata sul prezzo medio del solo anno 1963, preso in considerazione dalla Commissione, è di 1.450, — lire al Kg., mentre in base alla media del triennio 1961-1963, essa sarebbe di 1.695, — lire al Kg.; ciò dimostrerebbe che i criteri di calcolo adottati dalla Commissione sono inadeguati.

La *convenuta* ribatte che lo stesso *ricorrente* avrebbe ammesso che la razionalizzazione del settore era in corso; che il prezzo mondiale della seta è essenzialmente quello della seta giapponese e che « il metodo seguito dalla Commissione le consente di evitare di dover tener conto delle oscillazioni dei prezzi a breve termine ».

Nel corso della discussione orale essa ha precisato in proposito che i prezzi della seta greggia giapponese sono notevolmente aumentati nel 1963.

2) La trasformazione

a) *L'incidenza delle spese generali*

Secondo il *ricorrente*, anche volendo ammettere i prezzi della materia prima presi in considerazione dalla Commissione, non si può trascurare l'incidenza delle spese generali. Il costo di un prodotto non dipende solo dal costo della materia prima. Ad esempio, per il

tessuto greggio alto cm 90 e del peso di 75 grammi il metro, la differenza tra il costo della materia prima italiana e quello della materia prima giapponese è di 109 lire, mentre la differenza tra i costi del prodotto finito è di 128 lire, poiché il prodotto italiano è gravato da 192 lire di spese generali, mentre su quello giapponese incidono solo 173 lire. L'aliquota del dazio doganale autorizzata dalla Commissione (9,5 %) è basata sulle 109 lire, non già sulle 128, cioè sul costo della materia prima, anziché sul costo del prodotto, comprese le spese generali. La protezione garantita da tale aliquota sarebbe quindi inadeguata.

Se si calcolano le aliquote tenendo conto delle spese generali, si giunge alla seguente tabella :

« tessuto greggio 11,11 % (invece del 9,5 %),
 tessuto tinto in pezza 10,30 % (invece del 7,60 %),
 tessuto tinto in filo 9,20 % (invece del 6,80 %),
 tessuto stampato 7,93 % (invece del 5,60 %),
 tessuto operato 9,01 % (invece del 6,50 %). »

Il ricorrente sostiene che il proprio ragionamento è in armonia con l'articolo 226 del Trattato ed anche con l'interpretazione datane dalla Commissione; esso non metterebbe infatti in discussione che il metodo e i criteri di calcolo adottati per determinare la differenza di prezzo fra seta italiana e seta giapponese su cui dovrebbe basarsi in concreto la misura di salvaguardia.

Il Governo italiano non avrebbe mai fatto « acquiescenza » al sistema adottato dalla Commissione; esso ha impugnato l'ultima decisione perché le aliquote ivi contenute non garantirebbero più l'isolamento del settore serico italiano e svuoterebbero di contenuto la misura di salvaguardia di cui il Protocollo VIII aveva riconosciuto la necessità.

Il Governo italiano non ha tenuto conto delle spese di trasporto perché la Commissione non le ha prese in considerazione né per la seta italiana, né per quella giapponese.

La *convenuta* ribatte anzitutto che, richiamando esplicitamente l'articolo 226, gli autori del Protocollo VIII hanno inteso assicurare l'isolamento del mercato italiano della seta nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo; essi hanno del resto previsto detto isolamento per i prodotti per i quali esso « sembri necessario ». L'esercizio del potere discrezionale attribuito dall'articolo 226 avrebbe dei limiti ben circoscritti, come risulta dallo stesso testo di detta disposizione. Identificata l'origine esatta delle difficoltà, la Commissione non potrebbe prendere in considerazione elementi estranei a tali difficoltà ed estendere comunque le misure di salvaguardia, senza con ciò oltrepassare i limiti dello strettamente necessario. La Commissione si richiama in proposito alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa 13-63 ed alle sentenze 13-63 e 73 e 74-63.

Se la seta prodotta in Italia ha un prezzo più elevato rispetto

a quello mondiale, ciò dipende dai metodi applicati nella sericoltura italiana nonché dai sistemi ancora artigianali applicati, fino a tempi recentissimi, nella trattura dei bozzoli; il Governo italiano ha riconosciuto che in questo campo erano possibili dei miglioramenti ed ha fatto adottare leggi intese a migliorare la produzione italiana di bachi da seta.

L'importanza crescente delle esportazioni italiane di tessuti di seta è proporzionale alle importazioni di seta greggia. Ciò dimostrerebbe che le industrie trasformatrici italiane, quando siano rifornite di materia prima a prezzo mondiale, hanno, quanto meno, costi competitivi rispetto a quelli delle industrie trasformatrici degli altri Stati membri. Non vi sarebbe stato quindi alcun motivo di ipotizzare per le imprese italiane elementi di costo (ad eccezione della materia prima) più elevati di quelli delle imprese degli altri Stati membri.

Riprendendo in considerazione l'esempio scelto dal governo ricorrente, ci si renderebbe conto che l'aliquota del 9,5 % compensa esattamente l'onere che i tessuti di seta di origine italiana sopportano rispetto ai tessuti prodotti negli Stati membri partendo dalla seta giapponese. Non sarebbe stato provato che le spese generali, data la loro natura, varino necessariamente in funzione del costo della materia prima. Il ricorrente non avrebbe infatti fornito alcun elemento atto a comprovare che la trasformazione della seta italiana comporti oneri maggiori di quella giapponese. In tali circostanze la Commissione, qualora nei calcoli eseguiti al fine di determinare l'aliquota necessaria ad assicurare la protezione della seta italiana, avesse valutato le spese di trasformazione in una cifra più elevata per le industrie italiane che per quelle degli altri Stati membri, non avrebbe rispettato le condizioni stabilite dall'articolo 226 del Trattato e avrebbe esposto la propria decisione all'eventualità di un ricorso a norma dell'articolo 173.

La convenuta afferma infine che :

« L'onere di provare che le misure di salvaguardia autorizzate dalla Commissione siano state o siano insufficienti per il raggiungimento dello scopo perseguito incombe alla ricorrente. Tale prova non è stata né data né offerta. La convenuta, senza consentire con ciò all'inversione dell'onere della prova, sottomette all'attenzione della Corte i dati relativi alle importazioni in Italia di tessuti di seta in provenienza dagli altri Stati membri (allegato n. 4) : furono di 76 tonnellate nel 1960, ridottesi poi a 40 tonnellate nel 1961 e nel 1962 e a 44 tonnellate nel 1963. Ciò dimostra che l'aliquota dei dazi autorizzati dalla Commissione ha risposto pienamente allo scopo perseguito ».

b) *La protezione dell'attività di trasformazione*

Il ricorrente assume che, anche se non si dovesse tener conto del costo esatto della materia prima e dell'incidenza delle spese generali, si dovrebbe in ogni caso prendere in considerazione la necessità di proteggere le attività di trasformazione. Esso precisa che :

« La funzione del dazio non è cioè soltanto quella di proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza della produzione estera, che fosse favorita da

particolari e più favorevoli condizioni naturali e strutturali, o di altro genere, ma anche, generalmente, quella di realizzare, sia pure entro certi limiti, la preferenza per il prodotto indigeno ».

.....
 « Per quanto riguarda i rapporti tra l'Italia e gli altri paesi della Comunità, tale preferenza dovrà scomparire nel periodo definitivo del mercato comune — quando, cioè, sarà completato il processo d'integrazione in corso — ma, allo stato attuale dell'applicazione del Trattato, non può disconoscersi il diritto di ciascuno Stato membro alla conservazione di una certa preferenza, commisurata al grado delle obbligazioni derivanti dal Trattato stesso ».

Il dazio doganale di cui trattasi non andrebbe considerato unicamente come diretto alla copertura del maggior costo della materia prima, ma anche come destinato a proteggere l'attività di trasformazione. In caso contrario, si finirebbe per eliminare, prima della data stabilita, qualsiasi protezione di detta attività. Ciascuno Stato membro avrebbe il diritto di proteggere le proprie industrie di trasformazione; la prova di ciò sarebbe fornita dal fatto che gli esecutivi comunitari hanno preso in considerazione l'attività di trasformazione in campo agricolo ed altresì da talune tariffe doganali degli altri Stati membri. La protezione dell'industria di trasformazione non sarebbe un « premio » al settore di cui trattasi, giacché se l'aliquota del dazio doganale dovesse coprire unicamente la differenza tra i costi della materia prima, ciò obbligherebbe l'Italia ad applicare l'articolo 15 del Trattato, il che eliminerebbe qualsiasi protezione del settore prima del termine stabilito dallo stesso Trattato.

La *convenuta* ribatte richiamandosi agli argomenti già svolti a proposito dell'incidenza delle spese generali e ricorda la propria interpretazione dell'articolo 226 e la necessità di determinare l'origine delle difficoltà che costituiscono il presupposto indispensabile dell'applicazione di detto articolo, come pure l'obbligo, incombente alla Commissione, di stabilire l'entità della misura di salvaguardia in funzione di detta origine. Sarebbe già stato dimostrato che la misura di salvaguardia doveva compensare unicamente il costo più elevato derivante dall'impiego di una materia prima più cara. Non vi sarebbe quindi motivo di distinguere delle « componenti » del dazio doganale autorizzato in forza dell'articolo 226. Se l'interpretazione di detto articolo data dal Governo italiano fosse esatta, se ne dovrebbe inferire che qualsiasi misura autorizzata dovrebbe, non solo assicurare l'equilibrio delle situazioni, ma anche offrire al settore che ne fruisce un « premio » consistente in una protezione supplementare, il che sarebbe in contraddizione con le disposizioni di detto articolo.

IV — I l p r o c e d i m e n t o

Il procedimento principale si è svolto ritualmente. La domanda di sospensione dell'esecuzione, inclusa nell'atto introduttivo, non ha dato luogo ad un distinto procedimento.

Sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma dopo aver chiesto alle parti delle precisazioni circa l'andamento annuale, dal 1960 al 1964 :

- 1) delle importazioni italiane, per paese,
 - a) della materia prima,
 - b) dei prodotti manifatturati,
- 2) delle esportazioni italiane, per paese,
- 3) dei prezzi della materia prima in Giappone e negli Stati membri.

Le parti hanno fornito i dati relativi ed hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 1° aprile 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 6 maggio 1965.

IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Governo della Repubblica Italiana contro la decisione 22 maggio 1964, con cui la Commissione della C.E.E. ha autorizzato varie misure di salvaguardia, è diretto ad ottenere, da un lato la sospensione dell'esecuzione dell'articolo 3 di detta decisione, e d'altro lato l'annullamento dell'articolo stesso.

Sulla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'articolo impugnato

L'articolo 3 di cui si tratta autorizza la Repubblica Italiana a riscuotere, per un periodo di dieci mesi, determinati dazi doganali all'importazione di vari tessuti di seta. La domanda di sospensione dell'esecuzione di detto articolo è fondata sul carattere irreparabile dei danni ch'esso arrecherebbe alla sericoltura e all'industria della seta italiane.

A norma dell'articolo 83, paragrafo 3, del Regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione « va presentata con atto separato ». Ciò non è però avvenuto nella fattispecie; al termine dell'atto introduttivo è stato chiesto alla Corte di annullare l'articolo 3 della decisione impugnata, « previa sospensione » dell'esecuzione della stessa.

Essendo stata proposta, non già con atto separato, bensì con lo stesso ricorso d'annullamento, di cui costituiva una parte non separabile, detta domanda va quindi dichiarata irricevibile per inosservanza delle forme essenziali contemplate dal sopra ricordato articolo 83, paragrafo 3. La domanda stessa è d'altronde divenuta priva di oggetto in ragione della presente sentenza di merito.

Sulla domanda d'annullamento

1) *Violazione di forme essenziali*

Secondo il ricorrente, nella motivazione della decisione si sarebbe tenuto conto, per determinare le misure di salvaguardia, del solo costo della materia prima, ad esclusione dei restanti elementi del costo di produzione, in specie delle spese generali.

Dalla decisione risulta invece che la limitazione dei dazi doganali autorizzati è motivata da ampie considerazioni relative, fra l'altro, alla razionalizzazione della produzione di seta greggia ed ai prezzi sia di questa, sia dei tessuti di seta. Tale motivazione appare sufficiente a giustificare il dispositivo della decisione adottata.

La censura secondo cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione altri elementi che avrebbero potuto condurla ad una diversa decisione non riguarda la motivazione, ma va esaminata in relazione al contenuto del provvedimento.

Il motivo va quindi disatteso.

2) *Violazione del Trattato*

Avendo la Repubblica Italiana chiesto, in forza del Protocollo VIII allegato all'accordo del 2 marzo 1960, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 226, con la decisione impugnata la Commissione ha fissato per i tessuti di seta vari dazi doganali da applicarsi dal ricorrente; questi ritiene però che tali dazi siano, in primo luogo, in contrasto con l'articolo 2 di detto Protocollo; in secondo luogo, incompatibili con gli articoli 14, nn. 2 e 3, e 15, nn. 1 e 2, del Trattato; e, infine, viziati da eccesso di potere.

A sostegno in specie di questi vari motivi, il ricorrente fa carico alla Commissione di avere indebitamente limitato la richiesta protezione alla differenza fra il prezzo italiano e quello giapponese della sola materia prima, calcolando la media di detti prezzi in base a un solo anno e senza tener conto dell'incidenza delle spese generali proprie del prodotto finito italiano né della protezione dovuta alla stessa industria di trasformazione.

a) Sul motivo di violazione dell'articolo 2 del Protocollo VIII

A termini dell'articolo 2 del Protocollo VIII allegato all'accordo del 2 marzo 1960, « gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per un'applicazione dell'articolo 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per i prodotti rientranti nel capitolo 50 della tariffa doganale comune e per i quali tale isolamento sembrasse necessario nei confronti, sia degli altri Stati membri sia dei paesi terzi ».

Questo testo, lungi dal contenere una norma imperativa, si limita ad enunciare un semplice « avviso favorevole ». La Commissione doveva quindi cercare di attenersi a tale direttiva, senza essere peraltro vincolata da un preciso obbligo giuridico. La decisione impugnata non potrebbe quindi essere annullata per violazione di presunte norme contenute nel Protocollo di cui trattasi.

- b) Sul motivo di violazione degli articoli 14, nn. 2 e 3, e 15, nn. 1 e 2, del Trattato

Gli articoli 14 e 15 del Trattato, i quali contemplano il ritmo di riduzione dei dazi doganali e la possibilità per gli Stati membri di anticipare la realizzazione di tali misure, sono irrilevanti nella fattispecie.

Né dalla discussione scritta, né da quella orale è emerso ch'essi siano stati violati dalla decisione impugnata. L'articolo 2 del sopra ricordato Protocollo VIII, non avendo posto alcuna norma tassativa, non può avere derogato a detti articoli del Trattato, né aver loro sostituito una norma speciale per i prodotti di seta italiani. Anzi, le misure derogatorie chieste dal ricorrente gli tolgono ogni possibilità di denunziare la violazione di detti articoli ai quali esso intende appunto sottrarsi.

Il motivo è quindi infondato.

- 3) *Sul motivo di « eccesso di potere »*

Con un motivo qualificato di « eccesso di potere », il ricorrente pare far carico alla Commissione di aver commesso uno sviamento di potere : la Commissione avrebbe dovuto esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 226 tenendo conto delle direttive contenute nel Protocollo VIII.

L'articolo 2 del Protocollo VIII non implica in realtà alcuna deroga all'articolo 226 : al contrario, pur esprimendovi « un avviso favorevole per un'applicazione dell'articolo 226 del Trattato », gli Stati membri hanno inteso rimanere nell'ambito stesso di detto articolo.

Nemmeno potrebbe essere incorsa in sviamento di potere la Commissione per non aver sufficientemente tenuto conto dell'avviso favorevole di cui trattasi nella valutazione da essa compiuta per applicare l'articolo 226. Detto avviso favorevole all'isolamento del mercato italiano, infatti, lascia intatto il potere di valutazione attribuito alla Commissione dall'articolo 226. Tale potere è posto anzi in particolare rilievo là dove il Protocollo prescrive che l'isolamento appaia necessario sia nei confronti degli Stati membri, sia nei confronti dei paesi terzi.

La Commissione, quindi, tenuta a rispettare gli obblighi giuridici imposti dall'articolo 226 ed a cercare di tener conto del parere favorevole espresso nel Protocollo VIII, potrebbe essere censurata nella sua valutazione della situazione economica dei

prodotti italiani di cui è causa soltanto in caso di grave misconoscimento di detti doveri. Non costituisce misconoscimento il fatto di aver calcolato la media dei prezzi di riferimento del prodotto greggio in base al solo anno 1963, posto che questo modo di calcolare comporta la presa in considerazione del rilevante aumento del prezzo giapponese nel 1963. Nemmeno costituisce misconoscimento la decisione di eliminare, dal calcolo dei dazi doganali autorizzati come misura di salvaguardia, le spese generali delle imprese ed altresì una protezione speciale dell'industria di trasformazione.

Il Protocollo VIII manifesta infatti essenzialmente l'intento degli Stati membri di proteggere la produzione delle materie prime. All'articolo 4 essi hanno convenuto di riesaminare la situazione al termine del periodo di sei anni di cui all'articolo 2 e deciso di ripristinare il dazio in base all'articolo 28 se, a tale data, il Consiglio constaterà « che la produzione della seta greggia in Italia si è mantenuta al livello attuale (840 tonnellate) e che il prezzo di tale prodotto, per qualità comparabili, non è superiore al prezzo mondiale cif porto della Comunità, aumentato del 10 % ». Lo scopo del Protocollo VIII era quindi connesso alla produzione di seta greggia; orientando la misura di salvaguardia su questo obiettivo, la Commissione non ha misconosciuto i doveri sopra indicati.

Non si può quindi far carico alla Commissione di essersi rifiutata d'istituire una protezione particolare tenendo conto delle spese generali delle imprese, o un complemento di protezione per l'industria di trasformazione.

Dai documenti prodotti risulta d'altronde che nel corso del 1964, anno cui la decisione impugnata si riferisce, le importazioni complessive di tessuti di seta in Italia sono diminuite di valore in misura molto rilevante. Le esportazioni italiane sembrano essersi mantenute nel 1964 a un livello analogo, se non più elevato, di quelle dell'anno precedente. Dall'attività di detto mercato, successiva alla decisione impugnata, non emerge quindi che le misure da questa autorizzate rivelino l'esistenza di un grave errore di valutazione atto a produrre rilevanti conseguenze.

Il motivo va perciò disatteso.

Sulle spese

A norma dell'articolo 69, n. 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del giudizio.

Per questi motivi :

Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,
 Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
 Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
 ed in specie gli articoli 14, 15, 173, 226 e il Protocollo VIII del
 2 marzo 1960,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia
 delle Comunità Europee ed in specie gli articoli 69 e 83,

LA CORTE,

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria,
 dichiara e statuisce :

- 1) La domanda di sospensione dell'esecuzione, contenuta
 nell'atto introduttivo 32-64, è irricevibile.
- 2) Il ricorso 32-64 è respinto perché infondato.
- 3) Il ricorrente è condannato alle spese.

Così deciso a Lussemburgo il 17 giugno 1965.

Hammes	Donner	Lecourt	
Delvaux	Trabucchi	Strauss	Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 giugno 1965.

Il Cancelliere	Il Presidente
A. Van Houtte	Ch. L. Hammes

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer del 6 maggio 1965¹

I n d i c e

	Pagina
Antefatti.	465
Valutazione giuridica.	466
I — Sulla domanda di sospensione.	466
1) Presentazione con atto separato.	466
2) Motivazione della domanda	466
3) Altri problemi giuridici	467

¹ — Traduzione dal tedesco.